



REGOLAMENTO INTERNO

Approvato dal C.D. in data 11/10/2021

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 13/11/2021

Le attività associative e l'uso dei beni sociali sono sottoposti al presente Regolamento che dovrà essere fatto valere anche nei confronti degli ospiti per quanto li riguarda e per quanto applicabile. Copia del presente Regolamento potrà essere affissa alla bacheca sociale e consegnata obbligatoriamente ai nuovi Associati all'atto dell'iscrizione unitamente ad una copia dello Statuto.

CAPO I - RIFERIMENTI

ART. 1 - NORMATIVA

Il presente regolamento interno è redatto ai sensi e per gli effetti dello Statuto.

ART. 2 - SOGGETTI SOTTOPOSTI AL REGOLAMENTO

Sono soggetti al presente regolamento, e debbono osservarlo rigorosamente, tutti gli Associati e tutti i Collaboratori dell'Associazione.

Ai soggetti di cui al precedente comma è fatto obbligo di fare osservare il presente Regolamento anche alle terze persone presenti nella Sede dell'Associazione sia in qualità di ospiti sia in qualità di frequentatori ad ogni qual si voglia titolo.

ART. 3 - COMPORTAMENTO DEGLI ASSOCIATI

Il comportamento degli Associati e degli eventuali ospiti, durante la permanenza nella Sede e negli spazi sociali dovrà essere improntato al reciproco rispetto delle norme di civile convivenza ed all'osservanza delle norme comportamentali di cui allo Statuto Sociale ed al presente Regolamento.

Ciascun Associato è ritenuto responsabile del comportamento delle persone che avrà invitato.

Gli Associati che accedono alla Sede con cani devono provvedere che gli stessi siano tenuti al guinzaglio ed abbiano la museruola, come da normativa comunale vigente; eventuali danni provocati a persone e/o cose sono a totale carico dell'Associato proprietario dell'animale.

ART. 4 - SANZIONI

In caso di riscontrata inosservanza da parte di tutti coloro ai quali spetta di rispettare il presente Regolamento e lo Statuto Sociale, previo deferimento al Collegio dei Probiviri, i trasgressori potranno essere sottoposti ai provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.

In caso di mancato pagamento delle quote associative previste dall'Art. 9 dello Statuto entro il 31 Gennaio di ogni anno, il socio moroso è sospeso automaticamente da ogni diritto associativo ed in particolar modo da tutti i diritti di cui all'Art. 10 dello Statuto (tra cui, a mero titolo di esempio, il divieto di frequentare la Società): la reintegra nei propri diritti, fatto salvo ogni altro eventuale provvedimento disciplinare deciso dal Collegio dei Probiviri previo deferimento, avviene solo con il pagamento integrale del proprio debito entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno.

Se il socio moroso non sana il proprio debito entro il 30 Aprile di ogni anno, perde automaticamente la qualifica di associato come stabilito dall'art. 43 dello Statuto al punto A.

In nessun caso è consentito il pagamento rateale di quanto dovuto.

ART. 5 - VALIDITÀ REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per affissione nella bacheca sociale e sarà valido fino ad un'eventuale successiva delibera di modifica parziale e/o totale del medesimo adottata a termini di Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo; il nuovo Regolamento avrà applicazione ed esecuzione immediata anche nei rapporti pendenti e/o in corso.

CAPO II - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 6 - DOVERI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri sono tenuti, a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che riceve un incarico è tenuto ad occuparsi attivamente del compito specifico allo stesso assegnato nell'ottica del raggiungimento dei fini sociali e Statutari.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti, indistintamente, alla solidarietà in merito alle Delibere prese dal Consiglio Direttivo salvo il caso di espresso voto contrario verbalizzato.



Il Consiglio Direttivo può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi confacenti alle rispettive capacità o interessi, tenuto presente che essi sono istituzionali e che nessun compenso potrà essere richiesto. Di tali incarichi il singolo Consigliere è obbligato a riferire ed a risponderne al Consiglio.

In caso di affidamento di specifici particolari incarichi intellettuali a termine ai Consiglieri, questi debbono intendersi gratuiti.

ART. 7 - SPECIFICI INCARICHI AGLI ASSOCIATI

E' facoltà del Consiglio Direttivo affidare eventualmente agli Associati specifici incarichi anche per lavori di riparazione e di manutenzione.

Detti incarichi, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo, devono intendersi affidati a titolo gratuito.

ART. 8 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà di norma avvenire mensilmente.

La convocazione del Consiglio Direttivo spetta al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente.

ART. 9 - ORDINE DEL GIORNO

L'Ordine del Giorno di convocazione del Consiglio Direttivo, di norma, viene redatto dal Segretario di concerto con il Presidente o con il Vice Presidente. Esso viene stilato dalla Segreteria ed inviato a ciascun Consigliere a mezzo lettera o e-mail o personalmente o comunicazione telefonica con l'avvertenza, in quest'ultimo caso che, di norma, sia letto integralmente l'ordine del giorno al diretto interessato annotandone giorno ed ora.

L'invio o la lettura dell'ordine del giorno, sempre che non sussistano motivi di particolare urgenza, deve avvenire almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

E' facoltà dei singoli Consiglieri chiedere l'inserimento di uno o più argomenti aggiuntivi. In questo caso è richiesto alla Segreteria di darne tempestiva informazione, ai restanti membri del Consiglio. L'Ordine del Giorno dovrà sempre obbligatoriamente prevedere, al primo punto, la disamina della situazione finanziaria del Circolo così che ogni decisione in materia sia giustamente ponderata.

Al termine di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo dovrà essere data lettura del verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente dello stesso e dal Segretario (eventualmente anche in minuta da conservarsi agli atti), da affiggersi alla bacheca sociale nel tempo più ragionevolmente breve possibile.

ART. 10 - SERVIZI

Al Consiglio Direttivo compete di determinare e stabilire, anche annualmente, i costi dei servizi fruibili dagli associati quali, senza pretese di completezza, servizio stipetti e gavoni grandi e piccoli; rimborsi spesa per collaboratori ed allenatori ovvero per associati che ne abbiano diritto o ne abbiano fatto legittima richiesta, corsi di canottaggio e di altre discipline sportive statutariamente previste, nonché ogni altro onere economico, quota, canone, oblazione o tariffa che dir si voglia, anche in via complementare o supplementare.

I servizi sono riservati agli Associati, nonché a tutti coloro i quali frequentano e risultano iscritti ai corsi di canottaggio e/o a qualunque altro corso organizzato e/o tenuto dalla Società e per tutta la durata in cui tali corsi od attività avranno svolgimento.

In caso di mancato pagamento delle quote per i servizi utilizzati, il socio moroso è sospeso automaticamente dall'utilizzo dei servizi e, fatto salvo ogni altro meglio visto provvedimento disciplinare deciso dal Collegio dei Probiviri previo deferimento, perde automaticamente la qualifica di associato se non sana il proprio debito entro il 30 Aprile di ogni anno come stabilito dall'Art. 43 dello Statuto al punto A.

In nessun caso è consentito il pagamento rateale di quanto dovuto.

ART. 10 bis - FACOLTA'

Ferma restando la natura di Associazione libera ed aperta a Tutti del RCG, qualora nel corso del termine dilatorio di affissione (30 giorni) della domanda di ammissione di un nuovo socio venissero rilevate direttamente dal Consiglio, ovvero depositate od inviate per iscritto, da uno o più soci, in Segreteria motivate ed obiettive contrarietà all'ammissione della suddetta richiesta, il Consiglio Direttivo, con decisione insindacabile, si riserva la facoltà di rigettare la domanda di ammissione dell'aspirante socio.

ART. 11 - DISPONIBILITÀ' DEI CONSIGLIERI

Nel caso uno o più Associati ritengano utile e/o necessario conferire con uno o più Consiglieri in merito alle rispettive competenze di questi ultimi, al fine portare contributi, suggerimenti e critiche costruttive, essi debbono fare richiesta alla Segreteria per fissare un incontro in tempi ragionevolmente brevi; incontro al quale il/i Consigliere/i non possono esimersi.

CAPO IV - SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO

ART. 12 - SANZIONI DA APPLICARSI AGLI ASSOCIATI MOROSI



Ad integrazione di quanto previsto dallo Statuto agli Associati non in regola con il pagamento di qualsiasi onere o debito nei confronti dell'Associazione, verranno applicate le seguenti sanzioni:

...../.....

In nessun caso è consentito il pagamento rateale di quanto dovuto.

CAPO V - DELLA SEGRETERIA

ART. 13 - COMPITI

E' compito del socio Collaboratore di Segreteria, al di là delle consuete incombenze istituzionali, tener informato il Consigliere Segretario e, occorrendo, il Presidente o il Vice Presidente della corrispondenza e delle comunicazioni in arrivo con l'avvertenza che, in caso di necessità, della stessa/e dovranno essere telefonicamente informato/i soggetti interessati, non ultimi i Consiglieri per i rispettivi settori di competenza.

ART. 14 - SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO

Spettano al Segretario i compiti di sorveglianza e coordinamento dell'attività del Collaboratore di Segreteria salvo che per la parte contabile spettante al Cassiere. In particolare, il Segretario deve dare le opportune istruzioni per il coordinamento del Collaboratore in modo che sussista sempre una completa informazione in ordine alle iniziative per una tempestiva e completa comunicazione alle persone che ne facciano richiesta.

ART. 15 - ACCESSO AI LOCALI

L'accesso ai locali della Segreteria è esclusivamente riservato al personale della Segreteria stessa se non durante l'orario di apertura a tutti gli Associati.

A nessuno è concesso accedere ai locali della Segreteria durante la loro chiusura se non al Segretario, al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri autorizzati ed ai Collaboratori autorizzati.

ART. 15BIS – CESSAZIONE DALL'INCARICO DI COLLABORATORE DI SEGRETERIA

Il socio collaboratore di Segreteria che non intenda più prestare la propria collaborazione per la società deve comunicare la propria intenzione alla Stessa con un preavviso non inferiore ad un mese; tale principio vale reciprocamente anche per la società nei confronti dello stesso Collaboratore di Segreteria.

CAPO VI - DIRETTORE DI SEDE - ALLENATORI

ART. 16 - DIRETTORE DI SEDE

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un socio Direttore di Sede e lo istruisce in merito ai suoi compiti. Il Direttore di Sede cura e sovrintende al funzionamento e all'organizzazione concreta e pratica, materiale e quotidiana della sede, per poi renderne conto, riferire e rispondere in merito al Consiglio Direttivo.

ART. 17 – SOCI ALLENATORI

Il Consiglio Direttivo può nominare, scegliendolo fra i Soci, uno o più Allenatori i quali devono curare e sovrintendere alle attività didattica e sportiva per poi rendere conto, riferire e rispondere al Direttore Sportivo, al Direttore Tecnico, ove nominato, ed al Consiglio Direttivo.

Comma abrogato

CAPO VII - ATTIVITÀ' SPORTIVA

ART. 18 - ATTIVITÀ'

L'attività sportiva del Club è così suddivisa:

- a) attività di organizzazione corsi di insegnamento e preparazione alla pratica sportiva del canottaggio, della pesca sportiva e subacquea e/o di ogni altra pratica sportiva prevista dallo Statuto;
- b) attività ordinaria degli Associati;
- c) attività agonistica nel settore canottaggio, della pesca sportiva e subacquea e/o di ogni altra pratica sportiva prevista dallo Statuto.

ART. 19 - DIRETTORE SPORTIVO

Responsabile di ciascuna specialità sportiva iscritta nel registro CONI e svolta dalla società, sono i Consiglieri o i Soci che, nominati dal Consiglio Direttivo, assumono l'incarico di Direttore Sportivo, ognuno per la diversa specialità sportiva svolta dalla società.

Comma abrogato

In occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, il Direttore Sportivo riferirà in maniera breve e completa sull'attività svolta nella propria specialità sportiva di competenza.



Il Direttore Sportivo deve essere disponibile a conferire con gli Associati e/o con i genitori degli Associati allievi quando da essi richiesto, mediante appuntamento da concordare.

Il Direttore Sportivo svolge la funzione di coordinamento, organizzazione ed amministrazione del settore sportivo specifico a lui affidato, occupandosi, ad esempio e senza necessità di completezza, del coordinamento del lavoro degli allenatori, dei rapporti tra allenatori/atleti e società, dei rapporti con le società esterne nel proprio ambito sportivo di competenza, delle relazioni con le istituzioni sportive esistenti, dell'organizzazione delle trasferte e dell'accompagnamento della squadra.

Il Direttore Sportivo non svolge funzioni di direzione tecnica, ma ha la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Direttore Tecnico scelto tra gli allenatori di almeno II° livello e di comprovata competenza ed esperienza che prestano la propria collaborazione per la società.

Il Direttore Sportivo, previamente sentito l'allenatore del settore di riferimento e previo parere del Consiglio Direttivo, ha potere disciplinare e sanzionatorio (autonomo e disgiunto dal Collegio dei Probiviri) nei confronti dei tesserati del proprio settore sportivo di appartenenza le cui condotte gli vengano segnalate dagli allenatori o dai relativi responsabili di settore, anche secondo quanto stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento.

Le sanzioni che possono essere comminate sono di due tipi a seconda della gravità della condotta tenuta ovvero l'ammonizione o la sospensione dalla partecipazione agli allenamenti per un determinato periodo di tempo. Dell'ammonizione e/o della sospensione si redige apposito verbale conservato nella segreteria della società.

ART. 19BIS – DIRETTORE TECNICO

Ove nominato, secondo quanto stabilito dall'Art. 19, il direttore tecnico del proprio settore sportivo di competenza ha i seguenti compiti:

creare e formare periodicamente gli allenatori e gli apprendisti allenatori;

stabilire periodicamente, previo consulto con tutti gli allenatori, la tecnica e la metodologia di allenamento da far applicare a tutti gli atleti di ogni categoria della specialità sportiva di sua competenza;

stabilire, nel rispetto del budget economico preventivato per ogni anno dal Consiglio Direttivo e previo consulto e coordinamento con tutti gli allenatori dei rispettivi settori, con il Direttore Sportivo competente, l'attività agonistica ed i programmi dell'anno sportivo di riferimento.

Il Direttore Tecnico collabora strettamente con il Direttore Sportivo e riferisce periodicamente sull'attività svolta. Il Direttore Tecnico, previo consulto, obbligatorio con il Direttore Sportivo del proprio settore di appartenenza, può rivolgersi al Consiglio Direttivo con note scritte o di persona per meglio illustrare le emerse necessità nell'ambito del proprio settore sportivo di appartenenza.

E' facoltà del Consiglio Direttivo convocare periodicamente il Direttore Tecnico per riferire sull'attività svolta.

L'incarico di Direttore Tecnico può essere revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Sportivo.

ART.20 – DEI SOCI ALLENATORI

L'attività e le decisioni tecnico-sportive degli Allenatori vengono periodicamente riferire al Direttore Tecnico (ove esistente) ed al Direttore Sportivo della propria specialità sportiva di appartenenza: gli allenatori, previo obbligatorio consulto con il Direttore Sportivo del proprio settore di appartenenza e del Direttore Tecnico (ove esistente), possono rivolgersi al Consiglio Direttivo con note scritte o di persona per meglio illustrare le emerse necessità nell'ambito del proprio settore sportivo di appartenenza.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, previo obbligatorio consulto con il Direttore Sportivo della rispettiva specialità sportiva di appartenenza, convocare periodicamente agli allenatori per riferire sull'attività svolta.

ART. 20BIS – CESSAZIONE DALLA QUALIFICA DI ALLENATORE

Il socio allenatore che non intenda più prestare la propria collaborazione per la società deve dare alla stessa un congruo preavviso della sua intenzione non inferiore a mesi 2 (due); tale principio vale reciprocamente anche per la Società nei confronti del socio allenatore.

ART. 21 – SORVEGLIANZA DEGLI ATLETI

Gli allenatori sono tenuti al controllo, alla sorveglianza ed alla vigilanza sui Soci Allievi e sui Soci Atleti maggiorenni ad essi affidati. Oltre ai consueti doveri istituzionali degli Allenatori, è richiesto agli stessi che venga imposto ai Soci Allievi ed ai Soci Atleti maggiorenni un comportamento educato sia per quanto riguarda il corretto uso delle attrezzature sociali, sia per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

E' loro fatto obbligo di segnalare al Direttore Sportivo del proprio settore di competenza eventuali episodi, fatti o comportamenti censurabili riscontrati con indicazione del nominativo dei responsabili.

Gli Allenatori debbono far sì che i Soci Allievi e i Soci Atleti maggiorenni loro affidati annotino sull'apposito registro il nominativo dell'equipaggio, l'orario di uscita e l'orario del rientro, eventuali danni riscontrati e/o arrecati alle imbarcazioni.



ART. 22 - SORVEGLIANZA DEI BENI SOCIALI

La sorveglianza sul corretto uso dei beni e delle attrezzature sociali è affidata al Consiglio Direttivo, al Direttore di Sede, se esistente, ed agli Allenatori.

In particolare, sono da considerarsi sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo, del Direttore di Sede e degli Allenatori:

- il pulmino sociale;
- il carrello imbarcazioni;
- le imbarcazioni di assistenza con la motoristica e relativi accessori;
- le imbarcazioni sociali affidate agli allievi o atleti;
- le attrezzature della palestra e della vasca voga.

ART. 23 - REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA'

I settori di cui all'art. 18 devono essere organizzati e funzionare in modo da interferire il meno possibile nelle reciproche attività.

I settori a) e c) di cui all'articolo 18, possono avere specifiche norme di funzionamento, previste da eventuali appositi regolamenti all'uopo emanati e che riguarderanno gli Associati interessati. Nei giorni e nelle ore previsti, i corsi di addestramento e l'attività dei gruppi agonistici hanno la priorità sull'attività ordinaria degli Associati, che dovrà comunque essere sempre possibile e garantita.

L'orario dei corsi di addestramento devono essere esposti in bacheca ed aggiornati quando necessario.

Gli elenchi degli Associati in allenamento, facenti parte di gruppi agonistici, devono essere tenuti aggiornati. Devono essere esposti, insieme con il calendario delle regate, ed aggiornati alle ultime gare, i risultati di gruppo ed individuali.

Deve essere consultabile, in apposito raccoglitore, la collezione completa dei risultati delle regate dell'anno in corso, aggiornato non appena possibile con i dati disponibili presso il Comitato Regionale.

CAPO VIII - DELLE USCITE CON LE IMBARCAZIONI SOCIALI

ART. 24 - DIVIETI

Senza un particolare permesso del Consiglio Direttivo è vietato:

- a) usare le barche della Associazione fuori dell'orario stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) sbarcare dalle imbarcazioni della Società in qualsiasi luogo che non sia il pontile della Società o luogo deciso come base decentrata, salvo casi di forza maggiore;

Circa l'uso e l'utilizzo delle imbarcazioni, la durata e le modalità di svolgimento delle uscite, il Consiglio Direttivo, per comprovate ragioni d'interesse sociale e sportivo, ha facoltà di stabilire limiti e condizioni informandone i Soci mediante avviso comunicato ed esposto in bacheca.

ART. 25 - EQUIPAGGI

L'equipaggio di ogni imbarcazione deve scegliere il suo capo equipaggio (normalmente il capo voga) il quale firmerà l'apposito registro (libro delle uscite) e vi annoterà il nome di tutti i componenti l'equipaggio.

Egli ha la responsabilità della disciplina dell'equipaggio e se durante l'uscita si verificasse qualche danno all'imbarcazione o ai remi dovrà farne cenno su detto libro.

E' vietato a chiunque prenotare imbarcazioni.

ART. 26 - EQUIPAGGI IN ALLENAMENTO

abrogato

ART. 27 - VARO ED ALAGGIO

I membri di ogni equipaggio, compreso il timoniere, devono prestare la loro opera per varare la barca, per alarla e rimetterla a posto.

I medesimi sono obbligati a segnare l'ora di uscita e di rientro nell'apposito registro e, prima della ricollocazione della barca, questa deve essere lavata ed asciugata a cura dell'equipaggio.

Le operazioni di lavaggio ed asciugatura vanno effettuate nel minor tempo possibile al fine di evitare intralci al transito di altre imbarcazioni.

La sorveglianza delle sopra elencate operazioni spetta al Responsabile di Sede ove nominato ed agli Allenatori.

ART. 28 - IMBARCAZIONI A VELA

abrogato

ART. 29 - DANNI



Qualsiasi danno recato alle imbarcazioni dell'Associazione ed alle attrezzature accessorie ad esse relative verrà addebitato agli associati che ne risulteranno responsabili, fatta salva l'eventualità che trattasi di eventi dannosi coperti dalla garanzia assicurativa dell'Associazione.

Qualsiasi danno recato dalle imbarcazioni dell'Associazione ad altre imbarcazioni dell'Associazione ed alle attrezzature accessorie relative sarà addebitato agli associati che ne risulteranno responsabili, fatta salva l'eventualità che trattasi di eventi dannosi coperti dalla garanzia assicurativa dell'Associazione.

L'Associazione non risponde dei danni recati dalle imbarcazioni degli associati ad altre imbarcazioni ed alle attrezzature accessorie relative.

L'Associazione non risponde dei danni che potessero derivare agli associati e/o a persone trasportate sulle imbarcazioni di proprietà degli Associati.

CAPO IX - DEGLI OSPITI

ART. 30 - SOCIETÀ' E SINGOLE PERSONE

Il Consiglio Direttivo può ammettere a frequentare temporaneamente l'Associazione, e concedere l'uso degli impianti ed attrezzature, ad altre Società ed a Soci di altre Società, anche straniere, con le quali esistano o si instaurino condizioni di reciprocità e che ne facciano richiesta al Sodalizio.

Tutti gli Associati, soci allievi compresi, sono obbligati a dotarsi di chiave o braccialetto elettronici di accesso alla Società reperibili in Segreteria.

E' concesso agli Associati, occasionalmente e per periodi limitati, di far frequentare la Sede ed utilizzare le attrezzature ai loro ospiti, previa comunicazione al Consiglio Direttivo che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non concedere, per singoli casi, la frequentazione del sodalizio e l'utilizzazione delle attrezzature.

Il mancato gradimento verrà tempestivamente e riservatamente comunicato all'Associato interessato.

Gli Associati sono responsabili e rispondono personalmente del comportamento e di eventuali inconvenienti o problemi causati o subiti dal Club o ad altri Associati dai loro ospiti.

CAPO X - DELLE IMBARCAZIONI PRIVATE DEGLI AFFILIATI F.I.C. - F.I.P.S.

ART. 31 - NORME DI SICUREZZA

Tutti gli Associati sono obbligati, in qualsiasi momento, alla rigorosa osservanza di tutte le normative di sicurezza vigenti.

Tutte le imbarcazioni devono essere tenute in ordine ed in buono stato di manutenzione, idonee all'uso, alla navigazione ed alla movimentazione, in modo tale da essere movimentate rapidamente in caso di emergenza ovvero in caso di situazioni di necessità ed urgenza; ogni imbarcazione dev'essere obbligatoriamente munita di idonea copertura assicurativa da mostrarsi al Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo anche a semplice e verbale richiesta; tutte le imbarcazioni a terra devono essere poste su carrelli realizzati in modo che ne sia garantita la stabilità e la movimentazione nonché coperte con idoneo telone assicurato all'imbarcazione e riprodotte il colore sociale (blu) in uso; ciascun assegnatario di posto barca a terra è responsabile dell'ordine e della pulizia dello spazio a terra assegnato; tutte le imbarcazioni che occupano i posti in acqua devono essere dotate di ormeggio adeguato ed efficiente, di parabordi e calze in numero e dimensioni proporzionate e di quanto altro possa impedirne l'allagamento e scongiurarne l'affondamento; attrezzature, remi, motori, serbatoi, sagole, ancore, ceste od altro debbono essere adeguatamente stivati nelle rispettive imbarcazioni.

I trasgressori a tutto quanto sopra verranno segnalati e deferiti al Collegio dei Proviviri per i provvedimenti del caso.

Fatto salvo ogni provvedimento meglio visto, eventuale ed opportuno da parte del Collegio dei Proviviri, in ogni caso, la recidiva violazione di un solo o più degli obblighi che precedono, potrà costituire causa di revoca, da parte del Consiglio Direttivo, del servizio del posto barca assegnato.

ART. 32 - POSTI BARCA

I posti barca sono gestiti ed assegnati in uso dalla Associazione agli Associati effettivi mediante delibera del Consiglio Direttivo sentito il Consigliere all'uopo delegato e non sono da questi cedibili se non per successione legittima in caso di morte del Socio assegnatario.

Gli associati assegnatari di posto barca e proprietari delle imbarcazioni sono obbligati a praticare attività sportiva di pesca, partecipare, per ogni anno solare, ad almeno due eventi inerenti alla pesca (o raduni sociali o gare FIPSAS), mantenere le imbarcazioni in perfetto stato d'uso e di navigabilità ed essere in grado di essere spostate per ogni esigenza dell'Associazione o dell'Autorità.

L'Associazione si riserva il diritto di spostare per ragioni tecniche, ed a suo insindacabile giudizio le imbarcazioni in via provvisoria o definitiva ed, in particolare, si riserva spostamenti o revoche con effetto immediato del servizio di posto barca in caso di non osservanza degli obblighi come sopra elencati (pesca sportiva, raduni sociali o gare FIPSAS, mantenimento dell'imbarcazione in buono stato d'uso e di manutenzione, idonea copertura assicurativa dell'imbarcazione, copertura con idoneo telone assicurato all'imbarcazione e riprodotte i colori sociali (blu chiaro/azzurro scuro), mantenimento della pulizia e dell'ordine del posto barca a terra assegnato);



L'Associazione si riserva altresì di verificare l'effettivo uso dell'imbarcazione da parte del socio (uscite in mare), che non deve avere le caratteristiche di un uso saltuario ed occasionale, bensì periodico e continuativo.

L'assegnazione del posto barca si intende per anno solare (gennaio - dicembre) rinnovabile di anno in anno entro il 31 Gennaio con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Qualora l'Associato assegnatario non provveda a regolare la dovuta quota per il servizio di posto barca entro il termine del 30 Aprile di ogni anno, l'assegnazione del posto barca decade automaticamente, fermi restando gli ulteriori provvedimenti di cui all'Art. 43 punto A dello Statuto e degli Artt. 4 e 10 del Regolamento: il posto barca potrà essere assegnato ad altri e l'imbarcazione dovrà essere rimossa immediatamente; in difetto la rimozione avverrà a cura della Associazione, nei modi e nei tempi meglio visti, a discrezione totale, e le conseguenti spese verranno addebitate all'Associato inadempiente, anche tramite recupero forzoso.

L'Associazione, come detto, si riserva il diritto di spostare per ragioni tecniche, a suo insindacabile giudizio, le imbarcazioni in via provvisoria o definitiva, particolarmente si riserva spostamenti o revocche con effetto immediato dei posti assegnati anche in caso di intervenute modifiche richieste e/o attuate dalla Autorità concedente la concessione.

* * * *

L'assegnazione è soggetta e subordinata all'accettazione delle seguenti norme:

a) criteri di assegnazione dei posti barca

L'assegnazione dei posti barca a terra ed a mare viene effettuata in funzione dell'ordine cronologico dei nominativi degli Associati effettivi iscritti nelle apposite "liste di attesa" tenute in Segreteria. A pari data di richiesta prevale l'Associato avente maggior anzianità di iscrizione all'Associazione e se del caso di anzianità anagrafica.

In caso di inadeguatezza del posto disponibile rispetto alle dimensioni eventualmente richieste e specificate con apposita domanda (Modello "B"), sospende ogni priorità fino alla disponibilità di un posto barca adeguato. Dopo una rinuncia all'accettazione del posto barca disponibile il Socio rinunciario perderà la priorità acquisita ed il suo nominativo verrà depennato dalla lista di attesa, fatta salva la possibilità di ripresentare la domanda.

Il Socio, prima del ricovero dell'imbarcazione nel posto barca assegnato dovrà depositare in segreteria documenti comprovanti la proprietà dell'imbarcazione e del motore ed idonea copertura assicurativa. In caso di imbarcazione non immatricolata la proprietà dello scafo sarà attestata mediante la compilazione del modello "A" resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la descrizione (modello) dell'imbarcazione e delle sue dimensioni/peso. Tale dichiarazione sarà tenuta agli atti della segreteria per ogni evenienza.

Gli Associati effettivi che desiderano essere inseriti nelle suddette "liste di attesa" debbono farne richiesta con domanda scritta mediante apposito modulo (Modello "B") da consegnarsi in Segreteria che rilascerà ricevuta. Qualora si liberino uno o più posti barca e non vi siano nominativi nelle "liste di attesa", è consentita l'assegnazione di questi a persone non Associate che ne abbiano fatto richiesta scritta, le quali saranno comunque tenute all'osservanza del presente regolamento e ad associarsi al Sodalizio.

b) comproprietà dell'imbarcazione

Qualora un'imbarcazione abbia due o più comproprietari gli stessi dovranno essere indicati, al momento dell'assegnazione del posto barca, in segreteria corredando la domanda (Modello "A") con fotocopia del documento di identità del titolari delle carature.

In caso di parziale cessione di parte delle carature tra Soci già comproprietari di imbarcazioni questi dovranno segnalare immediatamente il nuovo stato giuridico dell'imbarcazione con le modalità enunciate nel comma precedente, compilando il Modello "D".

Gli acquirenti delle quote di comproprietà delle imbarcazioni dei Soci devono comunque essere regolarmente iscritti come Soci al Sodalizio da almeno un anno e dovranno sempre sottoporre la domanda da comproprietario all'approvazione del Consiglio Direttivo.

c) assunzione di responsabilità dell'assegnatario dell'imbarcazione

In caso di comproprietà di un'imbarcazione, al momento dell'assegnazione del posto barca, dovrà essere indicato nel Modello "A" il nominativo dell'Associato responsabile il quale si farà carico del pagamento annuale della quota prevista e sarà ritenuto unico responsabile nei confronti dell'Associazione di quanto assegnatogli, accettando pertanto che l'associazione non debba espressamente agire od intervenire nei confronti dei restanti nominativi assegnatari con riserva comunque, se del caso, di agire e di far valere i diritti del Circolo nei confronti di questi ultimi.

d) cessione del posto barca assegnato tra comproprietari di imbarcazioni

In caso di cessione della quota di comproprietà di un'imbarcazione da parte del Socio assegnatario è consentita la surroga di assegnazione al Socio comproprietario o ad uno dei Soci comproprietari.

La surroga di carature nell'assegnazione del posto barca potrà avvenire inderogabilmente solamente dopo un anno dall'avvenuta registrazione in segreteria per i posti a terra e per quelli a mare.



Qualora nessuna registrazione risulti in Segreteria nessun diritto può essere vantato da coloro che non hanno preventivamente provveduto a registrarsi.

Non è consentito il cambio di posizione nelle liste di attesa o la cessione del posto ad altri Associati in casi diversi da quelli sopra specificati se non in caso di morte dell'Associato, con la precisazione che l'erede subentrante, per mantenere la titolarità del posto barca, dovrà comunque iscriversi come Socio effettivo e la cui iscrizione verrà comunque sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo. L'erede ha la facoltà di cedere ai Soci lista di attesa l'imbarcazione pervenutagli. Nel caso nessun Socio intenda procedere all'acquisto, l'erede è libero di vendere ad altri Soci o a terzi con subentro di questi nell'assegnazione del posto barca.

In caso di cessione a terzi (non soci), i cessionari, per subentrare nell'assegnazione del posto barca, devono obbligatoriamente iscriversi al Circolo.

e) sostituzione/spostamento dell'imbarcazione

L'Associato assegnatario non può sostituire l'imbarcazione con altra di maggior peso o dimensione rispetto alle dimensioni della sostituenda ricoverata nel posto a lui assegnato. In caso di sostituzione la stessa dovrà comunque preventivamente ed obbligatoriamente essere richiesta in segreteria ed il Socio, per darvi corso, dovrà attendere l'autorizzazione la parte del Circolo.

La dimensione massima delle imbarcazioni ricoverate a terra non potrà comunque essere superiore a metri 4,90 di lunghezza e metri 1,90 di larghezza in caso di nuova assegnazione o spostamento, fermo restando quanto stabilito nel precedente comma in caso di sostituzione.

La dimensione massima delle imbarcazioni all'ormeggio in banchina non dovrà superare la misura di metri 7 (sette) di lunghezza fuori tutto e di metri 2,60 di larghezza; per quanto riguarda i posti barca ormeggiati al gavitello le misure non dovranno superare quella di metri 7,50 di lunghezza fuori tutto e di metri 2,80 di larghezza.

E' fatto salvo il pregresso.

E' consentito di proporre domanda di spostamento da un posto barca a terra ad altro per la cui attuazione, non appena possibile, varrà l'ordine di domanda (Modello "C") e nel caso di anzianità di iscrizione all'Associazione. Le domande di spostamento avranno priorità rispetto alle domande di nuova assegnazione. Qualora l'imbarcazione di un Associato venga traslocata fuori sede l'Associato deve darne avviso precisando il periodo di assenza. abrogato

Tre posti barca a terra debbono restare nella disponibilità dell'Associazione e non possono essere assegnati agli Associati in modo permanente così da avere possibilità di spostamenti in caso di lavori od altro.

f) attrezzature sociali per imbarcazioni

Gli Associati proprietari di imbarcazioni che fruiscono del relativo servizio hanno diritto di accedere anche fuori orario di apertura della sede sia al piazzale che ai locali stipetti esterni e cala vele, purché muniti della tessera associativa che dovrà essere mostrata al personale di vigilanza in caso di richiesta. Possono usufruire, salvo momentanei impedimenti dovuti a guasti o manutenzioni, del bigo, manlevando l'Associazione da ogni responsabilità in caso di incidenti che dovessero derivare a cose o persone nella movimentazione delle imbarcazioni. Agli Associati proprietari di imbarcazioni è fatto espresso divieto di affidare a minori il telecomando del bigo o di lasciarlo incustodito.

L'uso delle attrezzature sociali ed impianti di movimentazione è tassativamente riservato ai soli Associati che debbono ben conoscere le manovre da effettuare e le attrezzature che stanno utilizzando.

Per il sollevamento con bigo delle imbarcazioni sono a carico dell'Associato le dotazioni necessarie, così come è a suo carico la realizzazione di un carrello per la movimentazione a terra. Nel caso intervengano modificazioni al posto assegnato, l'Associato interessato dovrà provvedere a sua cura e spese a quanto necessario per l'acquisto o la modifica dell'attrezzatura atta a movimentare l'imbarcazione.

I carrelli delle imbarcazioni debbono aver dimensioni il più possibili contenute sia in larghezza che in lunghezza. In particolare non sono consentiti timoni dei carrelli sporgenti di oltre i cinquanta centimetri rispetto alla prua dell'imbarcazione.

ART. 33 - USO DEL PIAZZALE

Le imbarcazioni da diporto di proprietà dei singoli Associati debbono essere sistemate nel posto loro assegnato in modo da non creare intralcio alle corsie di passaggio e devono essere tenute secondo quanto disciplinato e previsto dall'Art. 31 del presente Regolamento.

Qualsiasi materiale sistemato nel piazzale senza che sia stata richiesta ed ottenuta autorizzazione scritta sarà sgomberato a cura del Consiglio Direttivo nei modi che lo stesso riterrà più opportuni con relativo addebito di spesa a carico dell'Associato inadempiente.

Sono consentite solo piccole riparazioni e, per nessun motivo è consentita una "manutenzione straordinaria", salva espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo a seguito di documentata e motivata richiesta dell'Associato. La zona ove queste vengono effettuate dovrà essere lasciata pulita.

Gli accessi al piazzale con automezzi sono consentiti solamente per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico in presenza del conducente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Direttore di Sede ove esistente.



E' vietato a chiunque di parcheggiare autocarri, furgoni, vetture, motocicli all'interno del piazzale, salvo specifiche deroghe.

E' vietato a chiunque riparare e lavare vetture e motocicli nel piazzale sociale.

E' assolutamente vietato, se non per il tempo minimo necessario all'espletamento di un'incombenza di carattere breve ed urgente, parcheggiare biciclette, monopattini, motocicli ed autoveicoli di ogni ordine e grado davanti e/o in prossimità tale da recare comunque ostacolo od intralcio, ai varchi ed alle zone di accesso carrabile e pedonale alla Società; i trasgressori verranno immediatamente segnalati e deferiti al Collegio dei Probiviri

ART. 34 - VARO ED ALAGGIO

Il varo ed alaggio delle imbarcazioni deve essere effettuato a cura dei singoli con divieto di collaborazione da parte dei minorenni ai quali è vietata sia la manovra delle attrezzature sia la sosta nel raggio di azione o in prossimità delle stesse.

Le operazioni di varo ed alaggio debbono essere effettuate in tempo ragionevolmente rapido così da non creare intralcio per gli altri Associati che debbono effettuare analoga operazione.

Sul piazzale sono disponibili manichette per il lavaggio delle imbarcazioni e dei motori. Solamente in loro corrispondenza è possibile effettuare tali operazioni con ragionevole rapidità. E' raccomandato di evitare di creare intralcio ad imbarcazioni di terzi, sia con la propria imbarcazione sia con le dotazioni di bordo.

I carrelli, dopo il varo ed i teloni di copertura debbono essere risistemati nei posti barca assegnati e non possono essere lasciati in altri spazi, specie quelli di transito, così come le dotazioni di bordo che debbono essere riposte nelle imbarcazioni.

ART. 35 - DANNI

L'Associazione non risponde di eventuali danni che potessero essere patiti da imbarcazioni degli Associati e/o da attrezzature, beni, cose e persone che rientrano nella disponibilità dei medesimi.

L'Associazione non risponde di eventuali danni recati dalle imbarcazioni degli Associati ad altre imbarcazioni e/o ad attrezzature, beni, cose e persone che rientrano nella disponibilità dei medesimi.

L'Associazione non risponde di eventuali appropriazioni indebite e/o furti di imbarcazioni e/o di attrezzature e/o beni di proprietà degli Associati.

CAPO XI - RESPONSABILITA'

ART. 36 - DANNI

L'Associazione non risponde di atti e fatti dei suoi Associati.

L'Associazione non risponde di eventuali danni agli Associati ed alle persone, se non per atti o fatti alla stessa addebitabili od imputabili.

Eventuali danni recati all'Associazione, in particolare ed in specie alle cose ed alle attrezzature, saranno addebitati ai responsabili.

Gli Associati rispondono di atti e fatti dei loro ospiti ed di eventuali danni recati all'Associazione, in particolare ed in specie alle cose ed alle attrezzature, od ad Associati.

Chiunque riscontri danni alle cose ed alle attrezzature dell'Associazione deve darne pronta e tempestiva comunicazione e segnalazione al Direttore di sede e/o alla Segreteria per gli opportuni provvedimenti del caso.

CAPO XII - DELLE ORDINANZE

ART. 37 - COMUNICAZIONI E RISPETTO

Delle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto o da altre autorità preposte dovrà essere data tempestiva comunicazione agli Associati mediante affissione delle stesse alla bacheca sociale. Di ciò è responsabile la Segreteria.

Tutti i Collaboratori e gli Associati sono tenuti a rispettare tali ordinanze durante la loro attività.

Oltre alle sanzioni personali derivanti dal mancato rispetto delle Ordinanze, in caso di ripetuta violazione delle stesse da parte degli stessi soggetti, è facoltà del Consiglio Direttivo deferire i recidivi al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti del caso.

CAPO XIII - DEI FABBRICATI E DEGLI SPAZI DI PERTINENZA

ART. 38 - RICOVERI STIPETTI

Agli Associati ai quali sono assegnati stipetti per il deposito di attrezzature inerenti le imbarcazioni debbono evitare di depositarle negli spazi comuni e di lordare questi ultimi.

Qualsiasi materiale sistemato nel ricovero stipetti senza che sia stata richiesta ed ottenuta autorizzazione scritta sarà sgomberato a cura del C.D. nei modi che lo stesso riterrà opportuni con relative spese a carico dell'Associato inadempiente.

Negli stipetti è vietato depositare materiali pericolosi e/o infiammabili.



In caso di mancato pagamento della quota annuale per il servizio dello stipetto si applica l'Art. 10 del presente Regolamento.

ART. 39 - DIVIETI

abrogato

CAPO XIV - DELLA SEDE SOCIALE

ART. 40 – SPAZI DEDICATI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA

L'attività fisica deve essere svolta nei locali e nei luoghi appositamente attrezzati e deputati indicati dal Consiglio Direttivo.

Gli allievi minori, comunque e sempre, devono svolgere attività fisica sotto il controllo, la custodia, l'educazione, la sorveglianza e la vigilanza degli allenatori.

Tutti gli Associati ed i Collaboratori sono tenuti a non lordare gli spazi dedicati all'attività sportiva, curando di tenere in ordine e pulita l'attrezzistica ed i macchinari utilizzati.

Nel caso siano riscontrati danni o anomali funzionamenti dei macchinari della palestra e della vasca voga il fatto dovrà essere segnalato al Direttore di Sede e/o agli Allenatori che, se del caso, dovranno impedire l'uso di quanto pericoloso o maggiormente danneggiabile sino alla sua riparazione.

Commi abrogati

ART. 41 - USO DEGLI SPOGLIATOI E DEI SERVIZI

Deve essere cura di chi utilizza gli spogliatoi ed i servizi (docce - W.C.) di evitare di lordarli.

E' vietato consumare pasti od assumere cibi all'interno degli spogliatoi sociali.

Gli effetti personali debbono essere preferibilmente riposti all'interno degli stipetti. Quanto lasciato incustodito all'esterno degli stipetti, senza essere ritirato dal suo proprietario, verrà riposto in un unico contenitore che verrà mensilmente scaricato nei pubblici contenitori dei rifiuti.

Le docce debbono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario e non deve essere lasciata aperta l'acqua durante il non uso.

Eventuali malfunzionamenti e/o guasti debbono essere segnalati alla Segreteria o al Direttore di Sede per i provvedimenti del caso.

ART. 42 - USO DEL SALONE

Il salone può essere concesso in uso per riunioni, assemblee o feste ad Associati o a terzi che ne facciano espressa richiesta alla Segreteria in forma scritta e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, comunque dietro la corresponsione di una oblazione per la copertura delle spese e decisa caso per caso dal Consiglio Direttivo, in virtù dei poteri conferiti dall'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 42BIS - DIVIETO

E' espressamente vietato ai soci il parcheggio di biciclette, monopattini e/o ogni altro mezzo di locomozione all'interno dei locali della sede sociale: i trasgressori verranno deferiti al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti del caso.

CAPO XV - DEL RISTORANTE CIRCOLISTICO

ART. 43 - RISTORANTE AD USO SOCIALE

L'affidamento e la gestione del ristorante circolistico - a discrezione del Consiglio Direttivo - sono delegati al socio che disponga delle opportune qualifiche e delle giuste capacità gestionali ed organizzative.

Le modalità di affidamento e di gestione del ristorante circolistico sono regolamentate, di volta in volta, da apposito accordo contrattuale tra la Società ed il socio gestore ed affidatario.

ART. 44 - ACCESSI DISPONIBILI ED OBBLIGATI

abrogato

ART. 45 - -DIVIETI

abrogato

ART. 46 - RESPONSABILITÀ

Accorpato al 43



CAPO XVI - DELLE SCOLARESCHES E GRUPPI ORGANIZZATI

ART. 47 - NORME COMPORTAMENTALI

Agli insegnanti/accompagnatori delle scolaresche e/o gruppi organizzati che per convenzioni stipulate hanno accesso alla Sede deve essere consegnato, a cura della Segreteria o del Direttore di Sede o degli Allenatori un foglio contenente i divieti di cui al successivo articolo, riportato in una apposita convenzione sottoscritta per accettazione riportante anche le responsabilità.

ART. 48 - DIVIETI

All'interno del piazzale e della sede è richiesto un comportamento corretto ed educato da parte dei ragazzi. Alle scolaresche ed ai gruppi sono vietati, per motivi di correttezza e di sicurezza:

- schiamazzi e giochi rumorosi;
- accedere alla banchina di ormeggio imbarcazioni;
- accedere in prossimità del montacarichi, del verricello imbarcazioni e del bigo;
- accedere al soppalco imbarcazioni;
- avvicinarsi al perimetro della banchina;
- accedere al pontile imbarcazioni se non accompagnati;
- accedere agli hangar imbarcazioni se non accompagnati;
- girovagare sul piazzale, particolarmente attorno alle imbarcazioni.

CAPO XVII - DELLA CHIUSURA SEDE

ART. 49 – ACCESSI

Durante l'orario di chiusura della Sede, salvo espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo, è vietato a chiunque l'accesso al fabbricato sociale.

L'accesso al piazzale è consentito ai soli Associati che dovranno accertarsi della regolare chiusura del cancellino pedonale, apribile elettronicamente tramite i dispositivi obbligatori indicati all'Art. 30 del presente Regolamento

Agli Associati proprietari di imbarcazioni il varo ed alaggio delle stesse, l'uso delle manichette per il lavaggio, l'accesso ai ricoveri stipetti alle docce ed alla toilette esterna sono consentiti anche durante i periodi di chiusura della Sede. Gli Associati presenti nel piazzale in questi periodi debbono obbligatoriamente essere muniti della tessera sociale o di documento identificativo rilasciato dalla Segreteria così da consentire i necessari controlli e riscontri da parte dei Guardiani Giurati che, in difetto, sono autorizzati ad allontanarli. Se durante l'orario di chiusura un Associato si accorge di aver dimenticato effetti personali all'interno della sede e debba improrogabilmente provvedere al ritiro, lo stesso dovrà rivolgersi ai Guardiani del varco che provvederanno ad accompagnarlo, ad aprire ed a richiudere l'edificio.

ART. 50 - ORARI

La sede sociale è aperta nelle ore stabilite dal Consiglio Direttivo mediante affissione di appositi avvisi. L'apertura e la chiusura sarà a cura dei Guardiani giurati che non tollereranno dilazioni segnalando, se del caso, eventuali problematiche riscontrate.

I gruppi agonistici possono, per esigenze di allenamento o regate, frequentare la Sede ed utilizzare impianti ed attrezzature al di fuori del normale orario di chiusura.

Per tali gruppi è comunque sempre necessaria l'autorizzazione del Consiglio Direttivo, valida per periodi di tempo determinati e per gruppi identificati, sempre sotto la responsabilità e con l'assistenza del Direttore Sportivo e/o del Direttore Tecnico ove esistente, di Allenatori ed Istruttori ai quali, e solo a loro, è affidato l'uso e la conservazione delle chiavi di accesso.

CAPO XVIII - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 51 - NORME PROCEDURALI

Il Collegio dei Probiviri agisce su propria iniziativa o su segnalazione del Consiglio Direttivo o dei singoli soci o gruppi di Essi; esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza particolari formalità di procedura se non quelle di seguito indicate:

il procedimento disciplinare dinanzi al Collegio dei Probiviri, pur svolgendosi senza particolari formalità di procedura, dovrà rispettare le seguenti regole poste a tutela del diritto di difesa dell'associato. La procedura potrà essere variata e/o adeguata, d'intesa con la difesa dell'associato, dal Collegio stesso, secondo una valutazione da effettuarsi, eventualmente, caso per caso; l'associato sottoposto a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, dovrà essere avvisato del procedimento e convocato dinanzi al Collegio



dei Provirii; la convocazione avverrà con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, con e-mail od a mezzo lettera raccomandata A/R; agli atti dovrà risultare la prova del ricevimento, anche indiretta. Un termine minore per la comparizione potrà essere previsto solo con l'accordo dell'associato stesso. Nell'avviso del procedimento e nell'invito a comparire dovranno essere indicati l'oggetto del procedimento, la possibilità di esame dell'eventuale documentazione e la possibilità di presentare - per una sola volta - memorie difensive o di eventuale replica. In caso di mancata comparizione dell'associato, le eventuali sanzioni disciplinari previste dallo Statuto potranno essere comminate solo nella certezza che quest'ultimo abbia effettivamente ricevuto la comunicazione come sopra descritta e/o comunque sia stato posto formalmente in grado di riceverla. Nel procedimento disciplinare l'associato avrà diritto di essere ascoltato e gli sarà appunto concessa la facoltà di depositare scritti e documentazione nei termini e secondo le modalità come sopra indicate. Il Collegio non potrà deliberare sanzioni disciplinari senza avere ascoltato personalmente l'associato (che potrà anche inviare una dichiarazione scritta) ovvero senza avere prima adempiuto, in caso di mancata comparizione del medesimo, tutte le formalità necessarie alla convocazione dello stesso; d'ufficio, ovvero ad istanza di parte, il Collegio potrà procedere a tutti gli accertamenti del caso disponendo altresì l'eventuale audizione di testimoni anche su indicazione dell'associato ovvero di tutti quelli ritenuti utili e necessari all'accertamento dei fatti. Al termine dell'istruttoria, il Collegio assumerà la propria decisione che dovrà essere, se pur sinteticamente, motivata; del proprio provvedimento il Collegio darà comunicazione diretta all'associato ed al Consiglio Direttivo; successivamente, la decisione verrà pubblicata e resa nota alla collegialità dei soci mediante affissione nella bacheca sociale.

CAPO XVIII - MODULISTICA

ART. 52 - MODULISTICA PER IMBARCAZIONI

In calce al presente regolamento vengono riportati i fac-simili della modulistica la cui compilazione è richiesta ai proprietari di imbarcazioni.

CAPO XIX - VALIDITA'

Il presente Regolamento, operativo dal 14/11/2021, entra in vigore, così come modificato dalla Assemblea Straordinaria del giorno 13/11/2021, alle ore una del giorno 16 Novembre 2021.

Il Segretario
(Francesco Misurale)

Il Presidente
(Paolo Caprari)